

COMUNE DI ARNESANO
Provincia di Lecce
REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 35/2021 del 04/11/2021

Oggetto: Parere dell'organo di Revisione sulla "Ipotesi di contratto collettivo integrativo di lavoro per il triennio 01/01/2019 – 31/12/2021 parte giuridica prot. 10128 del 20/10/2021".

Il giorno quattro del mese di novembre duemila ventuno, il sottoscritto Dott. Daniele Pancosta, Revisore dei Conti del Comune di Arnesano, è presente nel proprio studio in Copertino (LE) per rilasciare il proprio parere su quanto indicato in oggetto;

premessò che

- in data del 21/10/2021 ha ricevuto, tramite posta elettronica, una richiesta di parere sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo indicato in oggetto;
- nella suddetta PEC del 21/10/2021 non veniva chiesto il rilascio della certificazione sull'ipotesi di CCDI;
- all'ipotesi di contratto collettivo integrativo indicato in oggetto non è stata allegata la Relazione Illustrativa;
- all'ipotesi di contratto collettivo integrativo indicato in oggetto non è stata allegata la Relazione Tecnico - Finanziaria;
- per l'anno 2019 è stato costituito il fondo risorse decentrate con determina dell'Ufficio Ragioneria ed Economato RG n. 819 del 19/12/2019 ma il contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 non è stato sottoscritto nel corso del 2019 e tantomeno nel corso del 2020;
- che per l'anno 2020 è stata costituita la sola parte stabile del fondo risorse decentrate con determina dell'Ufficio Servizi Economico-Finanziari RG 868 del 02/12/2020 ma il contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 non è stato sottoscritto nel corso del 2020;
- che in data 21/10/2021, tramite PEC, l'Ufficio Affari Generali ha comunicato allo scrivente che il Piano delle Performance 2021 non era stato ancora predisposto;
- che nell'ipotesi di contratto di cui all'oggetto è previsto la decorrenza retroattiva del contratto a far data dal 01/01/2019;

tutto ciò premesso

- Visto il Tuel, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n.118/2011, e sue ss.mm.ii.;
- Visto l'allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a, al D. Lgs. n.118/2011;
- Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto il CCNL 21 maggio 2018;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

considerato che

- in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- l'art. 40, co. 3-sexies del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, dispone che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa;*

- l'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 dispone che *“l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata della relazione illustrativa e da quella tecnica”* è inviata all'organo di controllo;

- che l'ipotesi di contratto di cui all'oggetto attiene alla sola parte giuridica, mentre la normativa non prevede che l'ipotesi di contrattazione possa limitarsi alla sola parte giuridica del contratto;

- che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 21/05/2018 i contratti collettivi integrativi *“conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi”*;

- con la deliberazione n. 86/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia, basandosi sul consolidato orientamento della stessa Corte (ad esempio deliberazione n. 57/2018/PAR e deliberazione 164/2018/PAR) non contrastato da alcuna posizione espressa da altre Sezioni regionali, ha ribadito, ancora una volta, come *“l'armonizzazione contabile imponga di stipulare anzitempo (nella prima parte dell'esercizio in corso o comunque entro l'anno di riferimento) l'accordo decentrato, o la pre-intesa, al fine di poter erogare le risorse destinate ai dipendenti e come la cd. “contrattazione tardiva” (e tale è già quella che interviene alla fine dell'esercizio di riferimento) costituisca una prassi diffusa, costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile che ha ripetutamente manifestato forti dubbi in ordine alla «liceità di contratti collettivi integrativi che siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento» e alla loro idoneità a costituire legittima fonte di pagamento dei vari istituti” [...]. Tanto in forza della ragione per cui il contratto avrebbe una portata retroattiva difficilmente conciliabile con il suo scopo e la sua funzione, consistente nel determinare a priori i criteri di ripartizione delle risorse.”*;

- con la deliberazione n. 7/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha ribadito che *«Le risorse variabili sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio e sono destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti (sul punto utili elementi possono essere desunti dalla lettura di ARAN – orientamenti applicativi delle regioni-Autonomie locali n. 482). Proprio in ragione di ciò, la programmazione dell'ente e il relativo bilancio devono contenere, rispettivamente, gli indirizzi fondamentali per la contrattazione integrativa e per l'attribuzione dei compensi incentivanti sulla base della valutazione delle performance, nonché le risorse finanziarie previste per lo scopo nei limiti di legge e di contratto. Inoltre, la costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza»*;

- nel parere ARAN n. 15542/2018 viene affermato che la firma del contratto decentrato dopo la scadenza dell'anno di riferimento non può legittimare il pagamento del premio legato alla *performance* anche se ne sia stato rispettato il ciclo. L'amministrazione che ha posto il quesito ha evidenziato che avrebbe proceduto al perfezionamento dell'integrativo nel 2018, ma il periodo di riferimento abbracciava, come nella ipotesi di contratto in oggetto, i due anni precedenti (cioè il 2016 e 2017) e nonostante il ciclo della performance risultasse pienamente attuato, l'Agenzia richiamando la posizione della Corte dei Conti, si è espressa sostenendo che un contratto decentrato integrativo firmato l'anno successivo a quello di riferimento rende illecita la distribuzione dei compensi per la produttività.

- la Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con la deliberazione n. 29/2018/PAR ha evidenziato che «(...) in coerenza con i pareri espressi anche da altre Sezioni regionali della Corte dei conti, questa Sezione ha finora sempre ritenuto indispensabile che l'intero procedimento si fosse perfezionato secondo la fisiologica consequenzialità degli atti ed entro l'anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR»;

- le deliberazioni della Corte dei Conti aventi ad oggetto la contrattazione decentrata integrativa (ad esempio a titolo indicativo e non esaustivo: Sezione controllo Molise delibera n. 218/PAR/2015, Sezione controllo Veneto, delibera n. 263/PAR/2016, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, delibera n. 51 /2016/PAR, Sezione controllo Molise delibera n. 161/PAR/2017, Sezione controllo Lombardia, delibera 287/PAR/2011);

esprime

parere non favorevole sulla "Ipotesi di contratto collettivo integrativo di lavoro per il triennio 01/01/2019 – 31/12/2021 parte giuridica prot. 10128 del 20/10/2021";

segnala

la necessità di una tempestiva programmazione dell'*iter* finalizzato alla sottoscrizione della contrattazione decentrata integrativa entro l'esercizio di riferimento, in particolare per il corrente esercizio 2021, al fine di evitare la "[...] cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell'esercizio successivo a quello di riferimento [...]]" o addirittura, come nel caso posto all'attenzione del Revisore in questa sede, nel secondo anno successivo a quello di riferimento, evitando così le "[...] numerose osservazioni critiche della Corte dei Conti sulla circostanza che sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento [...]".

Copertino, 04/11/2021

Il Revisore Unico
Daniele Pancosta
(firma digitale)